

09/05/2011 - **Sentenza Tribunale accoglie ricorso avverso trasferimento illegittimo di Poste.**

L'azienda aveva trasferito a Firenze una dipendente in servizio in provincia di Catania certificata temporaneamente inidonea al servizio di recapito portalettere.



Il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato la società Poste Italiane a sospendere il provvedimento di trasferimento con cui una dipendente applicata in un CPD in provincia di Catania ed affetta da inidoneità temporanea era stata trasferita al centro di meccanizzazione di Firenze; l'azienda aveva eccepito che, a seguito della nuova procedura adottata per il trattamento dei casi di inidoneità, aveva emesso tale provvedimento riconoscendo il trattamento di trasferta e che la collocazione prescelta era la più vicina, trattandosi di un caso che scontava l'eccedenza delle risorse addette alle lavorazioni interne, anche a seguito della nuova organizzazione del lavoro conseguente ai dimensionamenti previsti dall'accordo del 27 luglio 2010 e del progetto aziendale 8Venti.

La dipendente in questione era stata applicata nel CPD imputato come prima sede di lavoro a seguito dell'accordo conciliativo stipulato con l'azienda a Reggio Calabria, conseguendo l'inquadramento nel livello D addetto senior per svolgere l'attività di portalettere senior ed a seguito della certificazione di parte dell'inidoneità fisica temporanea ai servizi esterni aveva subito l'assegnazione "temporanea" a Firenze.

La lavoratrice aveva impugnato il trasferimento (ex art. 700 cpc) presso il Tribunale di Reggio Calabria e richiesto il reintegro nella sua sede di lavoro. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto il ricorso della lavoratrice e sospeso il provvedimento di trasferimento impugnato dalla dipendente per la reintegrazione nella sua sede di lavoro, condannando Poste Italiane al pagamento delle spese del giudizio.